

La presente deliberazione viene affissa il 10 OTT. 2006 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

## PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 596 del 9 OTT. 2006

Oggetto: Tribunale di Benevento- Sez. Distaccata di Guardia S.- Atto di chiamata in causa. Resso Assunta e a C/ Provincia di Benevento – Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilasei il giorno  nove  del mese di  ottobre  presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	<u>ASSENTE</u>
2) dr. Pasquale Grimaldi	- Vice Presidente	_____
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	_____
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
5) Dott. Pietro Giallonardo	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA  
IL PRESIDENTE \_\_\_\_\_

V.

**LA GIUNTA**

**Premesso** che con atto di chiamata in causa notificato il 27/4/06 la Provincia di Benevento agiva in giudizio per il risarcimento danni a manutenzione della strada provinciale;

**Con** determina n. 676/06 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente;

**Rilevato** che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del disposto di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni


dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

**Ritenuto** per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso con atto di chiamata in causa Tribunale di Bn Sez. Distaccata di Guardia S. notificato il 27/04/06 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n.676/06;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li \_\_\_\_\_

Il Dirigente Settore Avvocatura  
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(dr. Sergio Muollo)

### **LA GIUNTA**

Su relazione del Presidente

A voti unanimi

### **DELIBERA**

**Per** i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

**Ratificare** gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 676/06 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso dinanzi il Tribunale di BN- Sez. Distaccata di Guardia S con atto notificato il 27/04/06;

**Dare** alla presente immediata esecutività stante l'urgenza.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Sergio MUOLLO)

IL VICE PRESIDENTE

(Dott. Carmine NARDONE)

IL PRESIDENTE  
(Dott. Carmine NARDONE)

N. 744 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 10 OTT. 2006

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Sergio MUOLLO)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 11 OTT. 2006 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 26 OTT. 2006  
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 26 OTT. 2006

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

BENEVENTO, li 26 OTT. 2006

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per  
SETTORE AVVOCATURA  
SETTORE \_\_\_\_\_  
SETTORE \_\_\_\_\_

il _____	prot. n. <u>ES 8159</u>
il _____	prot. n. <u>30.10.06</u>
il _____	prot. n. _____
il _____	prot. n. _____
il _____	prot. n. _____

Revisori dei Conti 777  
Nucleo di Valutazione 11-10-06  
Calif. 21/10/06

COPIA

Avv. Francesco Gagliardi  
Patrocinante in Cassazione  
Via A. Mazzarella, 57 82032 Cerreto Sannita (BN)  
Tel. e fax 0824/860918  
e.mail: avv.gagliardi@jumpy.it

BENEVENTO  
3 MAG 2006  
legale

La Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A.  
con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45, in  
persona del suo procuratore ad negotia

TRIBUNALE DI BENEVENTO

- Sezione distaccata di Guardia Sanframondi -

Dr. STEFANO SCAVO

Comparsa di costituzione e risposta

in forza di procura speciale a rogito della

con richiesta di chiamata del terzo in causa

Dott.ssa Rosa Vetromile notaio in Bologna del

PER: la Compagnia di Assicurazioni Unipol S.p.A., con sede in Bologna,

13/01/2000 - REP. 76617

Via Stalingrado n. 45, in pers. del suo legale rapp.te p.t., il procuratore ad

delega alla sua rappresentanza giudiziale

negotia dott. Stefano SCAVO, in forza di procura speciale a rogito della

L'Avvocato Francesco

Dott.ssa Rosa Vetromile notaio in Bologna del 13/01/2000 - Rep. 76617,

GAGLIARDI

rapp.ta e difesa giusta mandato a margine del presente atto dall'avv.

conferendogli il potere di gestire il presente

Francesco Gagliardi presso il cui studio elettivamente domicilia in Cerreto

giudizio in ogni stato e grado, compresa la

Sannita alla Via Andrea Mazzarella, 57 - CONVENUTA -;

fase esecutiva, conferendogli espressamente

CONTRO: RESSO Assunta, con l'avv. Lucio MASSARO

ogni facoltà inerente il mandato, compresa

- ATTRICE -;

quella di chiamare in causa terzi, comparire in

NONCHE': sig. RESSO Pasquale

giudizio per rendere l'interrogatorio,

- ALTRO CONVENUTO -;

conciliare e transigere in suo nome anche ai

Udienza del 20.04.06

Settore Avvocatura  
Prot. n. 3889  
Del 15-06

sensi degli artt. 183 e 317 c.p.c., accettare la

Si ritiene qui per brevità integralmente trascritto l'atto di citazione in  
riassunzione del quale si deposita copia notificata.

eleggendo domicilio presso lo studio dello

stesso in  
via A. Mazzarella 57

Con il presente atto la deducente Compagnia di Ass.ni in persona del suo  
procuratore ad negotia, si costituisce ritualmente in giudizio a mezzo del

Autografo  
28/3/06

sottoscritto avvocato e procuratore Francesco Gagliardi, impugnando e autentica.

contestando integralmente il contenuto di cui all'atto introduttivo

giudizio tanto per "l'an" che per il "quantum debeatur".

Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0013415 Data 03/05/2006  
Oggetto COMPARSA DI COSTITUZION  
RISPOSTA CON RICHIESTA D  
Dest. Avvocatura Settore

Le richieste di parte avverse devono ritenersi del tutto infondate sia in fatto che in diritto e, pertanto, se ne eccepisce la inammissibilità, improponibilità ed infondatezza e se ne chiede l'integrale rigetto con ogni conseguenza di legge, per i seguenti motivi in

### FATTO E DIRITTO

In via preliminare si fa rilevare che dinanzi a codesto Ufficio pende altro giudizio promosso dalla sig.ra RESSO Antonio, nella qualità di genitore esercente la patria potestà sul minore RESSO Pasquale, iscritto al n. \_\_\_\_\_ la cui prima udienza pure è fissata per il giorno 20.04.2006 e relativo allo stesso incidente. Si chiede, pertanto, che il sig. Giudice adito voglia ordinare la *riunione* del presente giudizio a quello suindicato promosso da RESSO Antonio, entrambi pendenti per lo stesso incidente, stante la palese connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.

Sempre in via preliminare ed assorbente si eccepisce la carenza di legittimazione passiva della convenuta, nonché la carenza di legittimazione attiva dell'istante, per la qual cosa parte attrice dovrà provare rigorosamente di avere integrato il contraddittorio.

1) Sull'an debeatur.

a) va rilevato, anzitutto, sempre in via preliminare, l'improcedibilità della domanda non avendo parte attrice ottemperato agli obblighi su di essa gravanti ai sensi e per gli effetti dell'art 3 legge 39/77 e successive modifiche ed integrazioni non avendo accettato di sottoporsi a vista medica da parte del medico incaricato dalla convenuta Compagnia di assicurazioni;

b) sempre in via preliminare si rileva che parte attrice con la richiesta di risarcimento esibita agli atti, non ha descritto in maniera

dettagliata, come suo obbligo, la dinamica del sinistro e ciò in palese violazione di espresse disposizioni di legge, dal momento che grava sull'attore esporre le ragioni a fondamento della domanda, riferendo anche eventuali circostanze che possano escludere le responsabilità dell'attore stesso nella causazione del sinistro. Nel merito si contesta tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito ex adverso. I fatti, così come esposti nell'atto di citazione innanzi richiamato non corrispondono a verità; l'incidente per cui è causa, infatti, si è verificato in modo ben diverso da come descritto e non per responsabilità della sig.ra DI PETTO Marianna, conducente l'auto di proprietà del convenuto RESSO Pasquale; difatti, nelle circostanze di tempo e di luogo descritte in citazione, la sig.ra DI PETTO Marianna, perdeva il controllo dell'auto a causa della presenza sul fondo stradale di una buca profonda 6 cm. non visibile in quanto piena d'acqua piovana. Tanto risulta con chiarezza dal rapporto dei Vigili Urbani di Telesse Terme che si allega in copia agli atti di causa e se ne chiede, sin d'ora l'acquisizione. Per tale motivo si chiede sin d'ora che voglia l'Ill.mo Giudice adito, autorizzare la chiamata in causa dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, unica responsabile del sinistro "de quo", per non aver rimosso una situazione di pericolo occulto causa di insidia stradale, previo differimento della prima udienza al fine di consentire, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., alla convenuta Compagnia di assicurazioni la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis c.p.c. ;

e) tale situazione di fatto conosciuta al momento delle formulate richieste di risarcimento, imponeva a parte attrice di fornire ogni elemento utile al fine di dimostrare la fondatezza delle proprie richieste;

d) sarà necessario, quindi, accertare e provare le circostanze tutte dedotte con l'atto introduttivo del giudizio;

3) Sul quantum debeatur

a) si impugna e contesta integralmente tutta la documentazione prodotta da controparte sul punto, rilevando che la stessa contiene valutazioni di parte prodotte in palese violazione del principio del contraddittorio e, come tali, assolutamente inidonee ad assumere valore di prova; bisognerà dimostrare, inoltre, che le lamentate lesioni sono conseguenza diretta ed immediata dell'urto e, tanto, attraverso perizia ergonomica;

Tanto premesso, con espressa riserva di ulteriormente eccepire e dedurre in corso di causa si rassegnano le seguenti

### CONCLUSIONI

Voglia l'On.le Giudice di Pace adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per quanto innanzi esposto, così decidere:

e) in via preliminare disporre la riunione del presente giudizio a quello promosso dal sig. RESSO Antonio, pendente sempre dinanzi a codesto Ufficio Giudiziario con udienza pure fissata al 20.04.2006, avente ad oggetto lo stesso incidente, per palese connessione oggettiva e parzialmente soggettiva;

f) sempre in via preliminare autorizzare la chiamata in causa dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, unica responsabile del sinistro "de quo", per non aver rimosso una



situazione di pericolo occulto causa di insidia stradale, previo differimento della prima udienza al fine di consentire, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., alla convenuta Compagnia di assicurazioni la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis c.p.c. ;

- g) nel merito accertare e dichiarare che unica responsabile del sinistro per cui è causa è appunto l'Amministrazione Provinciale di Benevento per i motivi innanzi esposti e, per l'effetto rigettare la domanda proposta nei confronti della UNIPOL S.p.A. dichiarando l'estromissione della stessa dal presente giudizio, con condanna dell'attore, nella qualità, alla refusione delle spese di lite con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario;

Con espressa riserva sin d'ora di ulteriormente eccepire e dedurre nonché di allegare documenti, si richiede l'ammissione dei seguenti

#### MEZZI DI PROVA

- 1) In via istruttoria si chiede autorizzare la chiamata in causa dell'Amministrazione Provinciale di Benevento previo differimento della prima udienza di comparizione; si chiede, inoltre, ammettersi prova per interrogatorio e per testi con audizione dei vigili urbani di Telesse Terme intervenuti sul luogo dell'incidente; si chiede ancora, se del caso, CTU ergonomica sul luogo dell'incidente al fine di effettuare la ricostruzione della cinematica dello stesso, nonché l'esistenza di un nesso causale tra l'urto e le lamentate lesioni, oltre a CTU medica per la valutazione dell'entità delle lesioni stesse. Con ogni salvezza.


Si allega:

- 1) Copia notificata atto di citazione in riassunzione;
- 2) Comparsa di Costituzione e risposta con mandato a margine nell'interesse della UNIPOL S.p.A;
- 3) Copia rapporto dei Vigili Urbani di Telesse Terme;

Cerreto Sannita 28.03.2006.

*Si dichiara che il valore  
della controversia è quello  
di cui all'atto di riassunzione*  
*df*

Avv. Francesco Gaggiardi



*in Cassinetta*  
*3 5 APR 2006*  
*DECORRE IL CALCOLO*



TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO  
SEZ. DISTACCATA DI GUARDIA SANFRAMONDI

*Ciolo 6 391/B*

IL GIUDICE;

LETTA l'istanza che precede di chiamata in causa del terzo;

STANTE la necessità di disporre lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis c.p.c.;

F I S S A

la nuova udienza di prima comparizione il 10/10/2006;

ONERA il convenuto di citare il terzo nei termini di legge.

MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza di cui all'art. 269, 2° comma

c.p.c.

Guardia Sanframondi li, 30/03/2006

IL GIUDICE

*(Dr Massimiliano RAZZANO)*

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 30 MAR. 2006

IL CANCELLIERE

TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO  
SEZ. DISTACCATA DI GUARDIA SANFRAMONDI  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
24 APR 2006  
Il Collaboratore di Cancelleria

**RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE**

A richiesta come in atti io sottoscritto Ufficiale Giudiziario ho notificato  
copia del presente atto ad essi destinatari nel domicilio indicato  
a mani di FRANCESCO DI BENEVENTO res. sul ex art. 141  
capace e convivente che si incarica della consegna per la sua precaria  
assenza in A. RIVERO POJA code. per legge

RAVVA CASTELLO  
82100 BENEVENTO

L' Ufficiale Giudiziario  
Romano Vincenzo

Li...../...../200.....

*Si notifica all' Amministratore Provinciale di Benevento  
in persona sul ex art. 141 pt RAVVA CASTELLO 82100  
BENEVENTO.  
Carub. S. le 24.4.06*

*1705*

**RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE**

A richiesta come in atti io sottoscritto Ufficiale Giudiziario ho notificato  
copia del presente atto ad essi destinatari nel domicilio indicato  
a mezzo plico raccomandato con ricevuta di ritorno ex lege

Guardia Sanframondi 27 APR. 2006

L' Ufficiale Giudiziario  
Cioff Floriano

*[Signature]*